

# UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtaunia.tn.it

c.f. 92021420226

Prot. 2008

Cavareno, 18/12/2014

## ORDINANZA

NUMERO 44 DATA 18/12/2014

**OGGETTO:** Limitazione uso razzi, petardi e materiale similare nell'abitato di Cavareno.

### IL SINDACO

**Preso atto** che in concomitanza con le festività di fine anno è consuetudine effettuare accensioni e lanci di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, lancio di razzi e materiale simile;

**Considerato** che tale prassi sovente è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti censiti causa l'uso spesso incontrollato di tali artifizi oltre a costituire un vero pericolo per l'incolinità pubblica in quanto messa in atto da persone inesperte senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e dell'ambiente;

**Tenuto conto** che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplodente in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

**Ravvisato** che, sia pure in maniera minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando siano usati in luoghi affollati o in presenza di bambini;

**Rilevata**, pertanto, la necessità da parte dell'Amministrazione comunale di promuovere un'attività di prevenzione, adottando dei provvedimenti atti a salvaguardare in primo luogo l'incolinità pubblica e la sicurezza urbana nonché preservare l'ambiente da fonti di inquinamento, limitando il più possibile l'uso di materiale esplodente;

**Ritenuto** necessario disciplinare l'accensione e il lancio di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico esplodente e no nel periodo 30.12.2014-06.01.2015;

**Visti** gli artt. 81, 101 e 110 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 06.05.1940 nr. 635;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno di data 05.08.2009, in particolare l'art. 1;

**Visti** gli artt. 650 e 703 del Codice Penale;

**Visto** l'art. 57 del T.U.L.P.S., e l'art. 101 del regolamento T.U.L.P.S.;

**Visto** il D.P.R. 01.02.2005. 3/L;

**Vista** la Legge 689 di data 24.11.1981 in materia di depenalizzazione;

**Visto** lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 45 del 29.11.2007 e ss.mod ed int.;

### ORDINA

Il divieto su tutto il territorio comunale, in particolare nel centro abitato, nel periodo 30.12.2014 – 06.01.2015 di lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e materiale similare, fatta salva la deroga in occasione del Capodanno;

In qualsiasi caso si dovrà tenere la massima cura e prudenza, evitando l'accensione e lo scoppio di materiale esplodente in prossimità delle abitazioni civili, fienili, depositi di legna, animali e delle persone al fine della salvaguardia dell'incolinità pubblica nonché come precauzione atta ad evitare pericolo di incendio, il tutto utilizzando prodotti leciti;

### DISPONE

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento e al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., il compito di farlo rispettare.

## **AVVERTE**

in caso di inottemperanza al presente provvedimento, salvo quanto previsto dall'art. 703 del C.P. verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00), fatte salve le ulteriori conseguenze ove il fatto assuma rilevanza penale;

## **RENDE NOTO**

il presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cavareno.

## **AVVERTE ALTRESI**

che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso:

- Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971 nr. 1034;
- In alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- Stazione Carabinieri di Cavareno competente per territorio;
- Polizia Locale Alta Val di Non competente per territorio.

